



Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico
Via Cristoforo Colombo, 44
ROMA
PNM@pec.minambiente.it

OGGETTO: (ID: 993) Procedura di V.I.A./PNIEC, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "PIZZONE II" - Impianto di generazione e pompaggio". Codice MyTERNA n. 202102525. Proponente: Enel Produzione S.p.A. - Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.

Per opportuna conoscenza e doverosa notizia si trasmette in allegato la nota in oggetto prot. n. 0011787 del 05/09/2023.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Luciano Sammarone



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette



PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società Enel Produzione S.p.A.
enelproduzione@pec.enel.it

Al Ministero della cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento territorio e ambiente
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Molise
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Lazio
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Alla Provincia di L'Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

Alla Provincia di Isernia
protocollo@pec.provincia.isernia.it

Alla Provincia di Frosinone
protocollo@pec.provincia.fr.it

Al comune di Castel San Vincenzo
comune.castelsanvincenzo.is@pec.ancitel.it

Al comune di Pizzone
comunedipizzone@pec.it

Al comune di Alfedena
comune@pec.comune.alfedena.aq.it

Al comune di Montenero Val Cocchiara
ufficioanagrafe@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it

Al comune di Barrea
comune.barrea@pec.it

Al comune di Scontrone
comunesccontrone@pec.it

Al Comune di Castel di Sangro
comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

Al comune di Picinisco
info@comunepiciniscopec.it

Al comune di San Biagio Saracinisco
comune.sanbiagiosaracinisco@legalmail.it

Al comune di Rocchetta a Volturno
sindaco@pec.rocchettaavolturno.eu



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette



PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ

U
Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0011787/2023 del 05/09/2023
Firmatario: Luciano Sammarone



Al comune di Cerro al Volturno
protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it

Al comune di Acquaviva d'Isernia
comuneacquavivadisernia@pec.it

Al comune di Rionero Sannitico
comune.rionerosannitico@pec.leonet.it

Alla Regione Molise - Direzione Generale VI
Servizio Conservazione della Natura
regionemolise@cert.regione.molise.it

All'ARTA Abruzzo
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

All'ARPA Molise
arpamolise@legalmail.it

All'ARPA Lazio
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

All'Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

OGGETTO: (ID: 993) Procedura di V.I.A./PNIEC, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "PIZZONE II" - Impianto di generazione e pompaggio". Codice MyTERNA n. 202102525. Proponente: Enel Produzione S.p.A. - Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento

Con riferimento alla nota MASE, prot. 129329 del 07.08.2023, con la quale si chiede ai soggetti in indirizzo, tra i quali questo Ente, di esprimersi nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi si rappresenta quanto segue.

L'opera proposta prevede la modifica/potenziamento della centrale all'aperto insistente nel Comune di Pizzone (IS), tramite la realizzazione di una nuova centrale in caverna da circa 300 MW. L'area interessata ricade nel perimetro del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, territorio sottoposto, ai sensi della legge n. 394/91 (legge quadro sulle aree protette), ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, tra l'altro, la conservazione di specie animali e vegetali, di habitat, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici nonché la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici (art. 1 L. 394/91).

Tale destinazione preclude, per le ragioni di seguito chiarite, ogni ipotesi di modificazione del regime delle acque.

Infatti, l'art. 11 della legge 394/91, al comma 3, stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 5" (in tema di diritti reali e usi civici delle collettività locali), nei parchi, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette



PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ



riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) ... b) ... c) la modificazione del regime delle acque; d), e), f), g), h).

La portata effettiva di tale divieto è stata chiarita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n.19389 del 09/11/2012.

Secondo la Suprema Corte tale norma impone, inequivocabilmente, nei parchi, il divieto di tutte, indistintamente, le attività e le opere che possano comunque recar pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

Tale affermazione di principio è ulteriormente declinata laddove il Legislatore, precisando ulteriormente, elenca una serie di attività tra cui, alla lettera c) *"la modificazione del regime delle acque"* attività, dunque, direttamente inibita dalla legge, in quanto, ritenuta, in forza di presunzione assoluta, di per sé idonea a compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e, di conseguenza, vietata già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità.

La volontà di vietare direttamente, ope legis, ogni modificazione del regime delle acque, si desume anche dalla lettura complessiva del citato comma 3, laddove la modificazione del regime delle acque è ricompresa tra le attività (quelle di cui alle lettere a, b, e, g, ed, appunto, e), che sono vietate in termini assoluti, diversamente da quelle contemplate alle lettere d, f ed h, che lo sono, in senso relativo, "se non autorizzate" dall'ente Parco.

Chiarisce la Suprema Corte che, essendo la finalità della legge sulle aree protette dichiaratamente quella di garantire e promuovere, in attuazione degli art. 9 e 32 della Costituzione nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, nei territori che, costituendo espressione di detto patrimonio, meritano speciale tutela (cfr. art. 1, comma 1, 2 e 3, l. 394/1991), come appunto i Parchi Nazionali, la tutela dell'ambiente assume, per specifica scelta del Legislatore, rilievo preminente su qualsiasi altro interesse anche di primaria importanza.

Ne deriva che l'istanza della Società ENEL PRODUZIONE SPA., presentata per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto, deve ritenersi assolutamente improcedibile.

Il Direttore
Luciano Sammarone



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette



PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ